

## PROVINCIA di FROSINONE

**A.A.T.O. n.5 Frosinone**

Segreteria Tecnico Operativa

ccp 50496603 – c.f.02339810604 Via Firenze, 53 03100 Frosinone

*Conferenza dei Sindaci - Seduta del 13/12/2016*

*Deliberazione N. 7*

**OGGETTO: Risoluzione della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico stipulata in data 27/06/2003, Rep. N.7205, presentata dal Comune di Ceccano ed altri.**

	COMUNI	A	P		COMUNI	A	P		COMUNI	A	P
1	Acquafondata	X		30	Esperia		X	59	S.Andrea del Garigliano		X
2	Acuto		X	31	Falvaterra		X	60	S.Apollinare		X
3	Alatri		X	32	Ferentino		X	61	S.Biagio Saracinisco	X	
4	Alvito		X	33	Fiuggi	X		62	S.Donato Val Comino		X
5	Anagni		X	34	Fontana Liri		X	63	S.Elia Fiumerapido		X
6	Aquino	X		35	Fontechiari		X	64	S.Giorgio a Liri		X
7	Arce	X		36	Frosinone		X	65	S.Giovanni Incarico		X
8	Arnara		X	37	Fumone		X	66	S.Vittore del Lazio	X	
9	Arpino		X	38	Gallarano	X		67	Santopadre	X	
10	Atina	X		39	Guarcino		X	68	Serrone		X
11	Ausonia	X		40	Isola del Liri		X	69	Settefrati	X	
12	Belmonte Castello		X	41	Monte S.G. Campano		X	70	Sgurgola		X
13	Boville Ernica		X	42	Morolo	X		71	Sora		X
14	Broccostella	X		43	Paliano		X	72	Strangolagalli		X
15	Campoli Appennino	X		44	Pastena		X	73	Supino	X	
16	Casalattico		X	45	Patrica		X	74	Terelle		X
17	Casalvieri		X	46	Pescosolido	X		75	Torre Cajetani		X
18	Cassino		X	47	Picinisco		X	76	Torrice	X	
19	Castelliri		X	48	Pico		X	77	Trivigliano	X	
20	Castelnuovo Parano	X		49	Piedimonte S. Germano	X		78	Vallemaio	X	
21	Castro dei Volsci		X	50	Piglio		X	79	Vallerotonda	X	
22	Castrocielo	X		51	Pignataro Interamna	X		80	Veroli		X
23	Ceccano		X	52	Pofi		X	81	Vicalvi	X	
24	Ceprano		X	53	Pontecorvo		X	82	Vico nel Lazio		X
25	Cervaro		X	54	Posta Fibreno		X	83	Villa Latina	X	
26	Colfelice	X		55	Ripi		X	84	Villa S. Lucia	X	
27	Colle S. Magno	X		56	Rocca d'Arce		X	85	Viticuso	X	
28	Collepardo	X		57	Roccasecca	X		86	Campodimele	X	
29	Coreno Ausonio	X		58	S. Ambrogio sul Garigliano	X					

	DATI A.T.O. 5 LAZIO MERIDIONALE FROSINONE	QUORUM VALIDITA' VOTAZIONI	RISULTATO APPELLO	%
ABITANTI	484.047	242.025	392.131	81,01
COMUNI	86	44	51	59,30

Si dà atto che nel corso della seduta sono entrati i rappresentanti dei Comuni di: Coreno Ausonio, Roccasecca, San Vittore del Lazio, Settefrati, Vallerotonda.

## LA CONFERENZA DEI SINDACI

### Premesso che:

- in adempimento agli obblighi normativi contenuti nella Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. legge Galli) gli enti locali della Provincia di Frosinone ricadenti nell'Ambito territoriale n. 5 hanno provveduto alla sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione del servizio idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, delegando, all'art. 19, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 11 della legge regionale n.6 del 1996 con il soggetto Gestore;
- a seguito di procedura di evidenza pubblica è stata stipulata in data 27.06.2003 (Rep. n. 7205 dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone) la convenzione per la gestione del servizio idrico tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e la Società ATO5 Frosinone S.p.A. (ora divenuta ACEA ATO5 S.p.A);
- l'art. 10 della Convenzione di Cooperazione servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 della Legge Regionale n.6 del 22.01.1996, costituisce la Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale, attribuendo alla stessa funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo 9 nonché le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato;
- l'art. 10, comma 2, della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, espressamente attribuisce alla Segreteria Tecnica Operativa le seguenti funzioni:

*"2. La Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale:*

- a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;*
- b) svolge le funzioni di controllo generale sulle qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n.236 del 1988 e della legge n. 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni;*
- c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;*
- d) propone al Presidente della Provincia responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle convenzioni di gestione;*
- e) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;*
- f) elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;*
- g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;*

*h) predispone, anche su richiesta degli Enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale ".*

- l'art. 28 della Convenzione stipulata in data 27.06.2003 (Rep. n. 7205 dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone) per la gestione del servizio idrico espressamente prevede che la Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella convenzione per la gestione del servizio;
- l'art. 30 della Convenzione per la gestione del servizio idrico attribuisce alla Segreteria Tecnico-Operativa la competenza, nel caso di inadempienze del gestore, ad effettuare apposite intimazioni ad adempiere;
- l'art. 34 della Convenzione per la gestione del servizio idrico rubricato "risoluzione" al comma 1 sancisce che *"qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il ripetuto mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo 30, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano, l'A.A.T.O., previa specifica diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ. a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile con le esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal gestore, o in mancanza di queste, alla scadenza del termine assegnato, dichiara la risoluzione della presente convenzione, in danno al gestore"*;
- l'art.34 del Disciplinare tecnico secondo il quale *"l'Autorità d'Ambito nei seguenti casi: a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto; b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto, procede a diffidare il Gestore per porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c."*.

#### **Vista:**

- la delibera della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 18/02/2016, avente per oggetto: *"Rapporto con il Gestore del Servizio Idrico: avvio procedure ex art. 34 della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato A.T. O. n. 5, Lazio Meridionale - Frosinone, Convenzione Rep. 7205 del 27.06.2003"*, con la quale è stato deliberato di attivare la procedura di cui all'art. 34 della Convenzione di Gestione, per la risoluzione della stessa, in danno al Gestore, previa specifica diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, che sarà finalizzata alla rimozione delle cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, fissato in mesi sei, dando mandato alla S.T.O. dell'A.A.T.O. n. 5 di monitorare lo stato della diffida al fine di relazionare alla Conferenza dei Sindaci al termine della sua naturale scadenza;
- la nota prot. n. 7 del 15/03/2016, con la quale veniva notificata al Gestore la diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, volta a sollecitarlo a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni nel termine di 6 (sei) mesi, come indicato dalla Conferenza dei Sindaci del 18/02/2016, relativamente alle sottoelencate inadempienze:
  1. Incompleta realizzazione al 31/12/2015 degli interventi previsti nel Piano 2014-2017 per la realizzazione di opere relative al servizio depurazione, captazione, adduzione, distribuzione idrica e fognatura (vedi allegato);
  2. Cap.30. 1.1 D. T. mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri,

- inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
4. Cap 1.1 mancata presentazione del Piano servizi comuni; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  5. Cap 1.1 mancata presentazione del Programma risparmio idrico; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  6. Cap 1.1/3.2 mancata presentazione del Piano di emergenza per il servizio di raccolta, depurazione di acque reflue e di salvaguardia delle risorse idriche; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  7. Cap 1.1 mancata presentazione del Programma di Gestione delle Aree di Salvaguardia; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  8. Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di emergenza per crisi idriche; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  9. Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di recupero delle perdite. Tale adempimento e inoltre richiamato nella Convenzione di Gestione all'art. 6, comma 3; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  10. Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di rilevamento delle Utenze fognarie; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  11. Cap 6.1 mancata presentazione del Manuale della Gestione (modello organizzativo); inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  12. Cap. 9 mancata presentazione del Programma di Coordinamento. Tale adempimento e inoltre richiamato nella Convenzione di Gestione, art. 8, comma 3 nonché all'art. 2, comma 6, del Bando di gara; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  13. Cap. 13.1 mancata misura periodica (semestrale) dei volumi erogati all'utenza, a fare data dal 2003 fino ad oggi;
  14. Cap. 13.2 mancato rispetto della distribuzione degli sportelli sul territorio; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;

*Solo per l'annualità 2014:*

15. Cap. 28.1 mancata presentazione del rapporto informativo per l'anno 2014 entro i termini previsti ovvero entro il 31/01/2015 (data di presentazione 19/01/2016, prot. n.155/2016);
16. Cap. 29.2 mancata presentazione del bilancio del Gestore annualità 2014 redatto per centri di ricavo e di costi.

*Alle elencate inadempienze si aggiungono, per le annualità 2014-2015:*

17. il mancato versamento del canone concessorio nei termini previsti dall'art.13, comma 3, della Convenzione di Gestione; tale mancato pagamento del canone riguarda parte delle annualità 2006-2011 e totalmente le annualità 2012-2015;
18. il mancato reintegro del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 31, della medesima Convenzione. Da questa inadempienza scaturisce il mancato rinnovo della polizza fideiussoria a garanzia del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel Disciplinare Tecnico al Cap. 31;
19. Cap.30.1.1 D. T. (mancata, ritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione) per l'annualità 2014 n. 33 interventi di riparazione perdite (vedi allegato), non effettuati nei tempi previsti dalla carta dei servizi di cui 4 sollecitate a cui e applicabile una penale doppia e n. 1 a cui e applicabile una penale tripla;

20. Cap.30. 1.1 D. T. (mancata, ritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione) per l'annualità 2015 n. 104 interventi di riparazione perdite (vedi allegato), non effettuati nei tempi previsti dalla carta dei servizi di cui 11 sollecitati a cui è applicabile una penale doppia e n.5 a cui è applicabile una penale tripla;
21. art. 30 Convenzione di Gestione - n. 799 inadempienze contrattuali nell'erogazione del servizio per il triennio 2010-2012 e n. 409 intimazioni ad adempiere inevase, rilevate con la nota 29/11/2013 prot. 798.

*Per la gestione delle reti oggi ancora non in carico al S.M. si riportano le inadempienze riscontrate, tutte persistenti dal 2003 fino ad oggi e plurime volte contestate negli anni:*

22. Disciplinare Tecnico al Cap. 7.7, mancata assunzione della gestione del servizio relativo per le reti attualmente in gestione all'ASI di Frosinone;
23. Il mancato acquisizione nel S.I.I. dei comuni di Atina, Cassino (in parte) e Paliano;
24. Parziale attuazione del "Modello gestionale ed organizzativo", Relazione parte C, de bando di gara per l'affidamento in concessione a terzi della Gestione del S.I.I. dell'A.T O. n.5, presentato dal Gestore.

**Preso atto:**

- che con nota prot. n. 14632 del 14/09/2016, il gestore Acea Ato 5 S.p.A. riscontrava la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., prot. 7 del 15/03/2016, allegando la documentazione riguardante le controdeduzioni alle n° 23 contestazioni ad adempiere notificate;
- che la Segreteria Tecnico-Operativa con relazione del 07/10/2016, ha esaminato le controdeduzioni anche con l'effettuazione di sopralluoghi di verifica degli interventi in diffida e verifica documentale presso Comuni e Provincia;
- del parere legale dell'Avv. Riccardo Farnetani del 07/10/2016, prot. n. 4582/2016;

**Considerato che** la Consulta d'Ambito nella seduta del 07/10/2016 ha esaminato gli atti presentati - relazione S.T.O., parere Avv. Farnetani - richiedendo alcuni chiarimenti in merito alle inadempienze ottemperate in parte;

**Vista:**

- l'integrazione al parere legale presentata dall'Avv. Riccardo Farnetani in data 11/10/2016 (prot. n. 4658/2016);
- la relazione integrativa della S.T.O. del 11/10/2016, nella quale, dal punto di vista tecnico, richiamati integralmente i contenuti della propria relazione del 07/10/2016, e valutate le integrazioni prodotte dal Gestore alle osservazioni della Consulta d'Ambito del 07/10/2016, nonché il parere aggiuntivo dell'Avv. Riccardo Farnetani in merito alla contestazione n. 16, si ritiene complessivamente, con riferimento all'art. 34 della Convenzione di Gestione, che non ricorrono le condizioni di grave inadempienza tali da *"pregiudicare o rischiare di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano"*;
- la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 5 del 13/10/2016, con la quale è stata respinta la proposta di considerare non gravi le inadempienze del Gestore, che in parte risultano ancora esistenti come risulta dalla citata relazione della S.T.O. del 11/10/2016, nella quale si considerano sanate soltanto in parte le inadempienze di cui alle seguenti contestazioni:

1. **Contestazione n. 2: Cap. 30.1.1 D.T. mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri, inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi** - Dall'esame della documentazione presentata l'inadempienza del Gestore risulta essere stata soddisfatta fatta eccezione della possibilità di accesso telematico ai registri stessi da parte della STO in tempo reale come previsto dal D.T. Cap.1.3.
2. **Contestazione n. 6: Cap 1.1 mancata presentazione del Programma di Gestione delle Aree di Salvaguardia; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi** - Vista la documentazione presentata dal Gestore l'inadempienza risulta essere stata soddisfatta in parte, infatti, per ogni fonte idrica non viene dettagliato lo stato dei luoghi e né tantomeno si documenta la conformità delle aree di salvaguardia alle prescrizioni del D.Lgs 152/2006.
3. **Contestazione n. 8: Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di recupero delle perdite. Tale adempimento è inoltre richiamato nella Convenzione di Gestione all'art. 6, comma 3; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi** - Vista la documentazione presentata dal Gestore l'inadempienza risulta essere soddisfatta in parte, infatti, il Piano presentato riguarda solo le perdite idriche, non risultano in atti documenti sulle perdite delle reti fognarie.
4. **Contestazione n. 9: Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di rilevamento delle Utenze fognarie; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi** - Vista la documentazione presentata dal Gestore l'inadempienza risulta essere soddisfatta in parte, infatti, il D.T. prevede in capo al Gestore l'istituzione di uno specifico servizio di controllo di detti allacci con compiti di monitoraggio e verifica. Nella documentazione presentata non emerge che tale servizio sia stato istituito né tantomeno l'attività da esso svolta.
5. **Contestazione n. 12: Cap. 13.1 mancata misura periodica (semestrale) dei volumi erogati all'utenza, a fare data dal 2003 fino ad oggi** - Il Gestore nelle controdeduzioni ha prodotto documentazione che attesta l'affidamento a terzi del servizio letture con cadenza semestrale. Relativamente al 2014 e 2015, non è stata prodotta idonea documentazione che dimostri l'effettiva esecuzione delle letture da parte del soggetto incaricato. Pertanto, l'inadempienza risulta essere soddisfatta in parte.
6. **Contestazione n. 13: Cap. 13.2 mancato rispetto della distribuzione degli sportelli sul territorio; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi** - L'implementazione del sistema informatico, che ha prodotto agevolazioni attraverso sportello on line, non può rappresentare ovviamente l'intera fascia di utenza, per cui soppressione fisica di un numero così elevato di sportelli (10) non giustifica completamente tale soppressione, pertanto l'inadempienza risulta essere stata solo in parte soddisfatta.
7. **Contestazione n. 15: Cap. 29.2 mancata presentazione del bilancio del Gestore annualità 2014 redatto per centri di ricavo e di costi** - La controdeduzione presentata dal Gestore non giustifica la contestazione, infatti, il cap. 29.2 del D.T. prevede che il conto economico deve essere redatto per centri di costo, come del resto confermato e disposto dall'AEEGSI con la recente disposizione in materia di "unbundling". In data 07/10/2016, sono pervenute da parte del Gestore e del Presidente del Collegio dei Sindaci, note integrative ed esplicative che non giustificano, per il periodo 2014-2015, l'inadempienza contestata ma permettono il superamento della stessa per l'anno 2016.
8. **Contestazione n. 16: Mancato versamento del Canone Concessorio nei termini previsti dall'art.13, comma 3, della Convenzione di Gestione; tale mancato pagamento del canone riguarda parte delle annualità 2006-2011 e totalmente le annualità 2012-2015** - Con il versamento della somma complessiva pari ad € 13.824.096 IVA compresa (oltre alla fattura n. 3 per € 4 milioni iva inclusa in corso di pagamento), effettuata dal Gestore dal 2014 ad oggi, risulta essere ancora parzialmente scoperto l'ammontare dovuto per il periodo 2006-2011, come del resto confermato dallo stesso

Gestore. Di fatto il Gestore ad oggi ha proceduto al versamento all'AATO dei canoni dovuti parallelamente al recupero delle partite pregresse incassate alla data odierna (circa 2/3), manca pertanto il saldo (circa 1/3) che il Gestore incasserà con fatturazione futura all'utenza comunque entro il settembre 2017, come tra l'altro previsto dall'AEEGSI con la delibera n. 643/2013 (recupero delle partite pregresse in tre anni). Le somme spettanti all'AATO per il periodo 2006-2011, sono già comprensive di una rivalutazione monetaria giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 1882 del 12/05/2016. Per gli anni dal 2012 al 2015, ad eccezione di € 4.437.240, rinviati agli esercizi successivi come approvato dall'AEEGSI, restano ancora da pagare parte del 2012, tutto il 2013, parte del 2014 e tutto il 2015, per un importo complessivo di € 20.988.071 (IVA esclusa) a cui dovrà essere aggiunta la somma relativa alla rivalutazione del capitale oltre agli interessi legali per circa € 721.604,00 (stima effettuata alla data attuale su base annuale e soggetta ad aggiornamento ai fini di un definitivo conguaglio). L'inadempimento contestato risulta essere stato soddisfatto in parte e comunque preso atto che il Gestore ha confermato la propria disponibilità ad un piano di rientro e cosa più rilevante, ha provveduto al ripristino del deposito cauzionale di cui al Cap. 13.5 della Convenzione di Gestione (contestazione n. 17), è possibile affermare che il permanere di tale inadempienza non costituisce un pregiudizio per il buon andamento, la continuità e la qualità del servizio reso dal Gestore come tra l'altro confermato dal parere dell'Avv. Farnetani del 07/10/2016 così come integrato in data 11/10/2016.

**Dato atto** che il permanere delle citate inadempienze consentono di ritenere sussistere le condizioni che legittimamente possono condurre alla risoluzione della convenzione ex art. 34 della convenzione di gestione e ex art. 34 del Disciplinare tecnico per le seguenti ragioni:

1. **Contestazione n. 2: Cap. 30.1.1 D.T. mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri, inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi** - La tenuta di registri informatizzati agevola l'azione di controllo da parte della STO rispetto alla possibilità di averli sotto forma cartacea e costituisce un pregiudizio per il buon andamento, la continuità e la qualità del servizio nonché una ripetuta grave inadempienza ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto;
2. **Contestazione n. 6: Cap 1.1 mancata presentazione del Programma di Gestione delle Aree di Salvaguardia; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi** - La S.T.O., dopo aver esaminato la documentazione presentata dal Gestore, ha affermato che l'inadempienza risulta essere stata soddisfatta in parte, infatti, per ogni fonte idrica non viene dettagliato lo stato dei luoghi e né tantomeno si documenta la conformità delle aree di salvaguardia alle prescrizioni del D.Lgs 152/2006. Il Piano delle aree di Salvaguardia è uno Strumento di Pianificazione Territoriale redatto dalle singole A.ATO, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'Art.21 del D.Lgs. n.152/1999. Il comma 1 del predetto articolo prevede che *"su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione"*. La non corretta predisposizione del citato importante programma deve ritenersi costituire un pregiudizio per il buon andamento, la continuità e la qualità del servizio nonché una ripetuta grave inadempienza ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto;
3. **Contestazione n. 8: Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di recupero delle perdite. Tale adempimento è inoltre richiamato nella Convenzione di Gestione all'art. 6, comma 3; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi** -Dalla relazione della S.T.O. emerge

che non risultano in atti dopo tredici anni documenti riguardanti le perdite delle reti fognanti, nonostante la delicatezza del problema delle perdite delle reti fognanti in termini di responsabilità per i cittadini, per i Sindaci, per i Comuni. Ciò deve ritenersi costituire un pregiudizio per il buon andamento, la continuità e la qualità del servizio nonché una ripetuta grave inadempienza ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto;

4. **Contestazione n. 9: Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di rilevamento delle Utenze fognarie; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi** - Dalla relazione della S.T.O. emerge che il gestore avrebbe dovuto istituire uno specifico servizio di controllo di detti allacci con compiti di monitoraggio e verifica. Nella documentazione presentata non emerge che tale servizio sia stato istituito né tantomeno l'attività da esso svolta, con tutte le gravi conseguenze che da tale omissioni derivano. Ciò deve ritenersi costituire un pregiudizio per il buon andamento, la continuità e la qualità del servizio nonché una ripetuta grave inadempienza ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto;
5. **Contestazione n. 12: Cap. 13.1 mancata misura periodica (semestrale) dei volumi erogati all'utenza, a fare data dal 2003 fino ad oggi** - Il Gestore nelle controdeduzioni ha dimostrato l'affidamento a terzi del servizio letture con cadenza semestrale, ma relativamente al 2014 e 2015, non ha prodotto idonea documentazione che dimostri l'effettiva esecuzione delle letture da parte del soggetto incaricato. La mancata lettura nei termini previsti costringe i cittadini a non aver contezza del proprio consumo tempestivamente e cosa ancor più grave le bollette vengono emesse dal gestore senza che questi conosca quanta acqua è stata utilizzata da ogni singolo utente, solo sulla base di dati ipotetici legati ai consumi medi degli anni precedenti. Il prezzo della fornitura deve invece essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici. Ciò deve ritenersi costituire un pregiudizio per il buon andamento, la continuità e la qualità del servizio nonché una ripetuta grave inadempienza ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto;
6. **Contestazione n. 15: Cap. 29.2 mancata presentazione del bilancio del Gestore annualità 2014 redatto per centri di ricavo e di costi** - La S.T.O. ha rilevato che il cap. 29.2 del D.T. prevede che il conto economico deve essere redatto per centri di costo, come del resto confermato e disposto dall'AEEGSI. A seguito della contestazione, in data 07/10/2016, sono pervenute da parte del Gestore e del Presidente del Collegio dei Sindaci, note integrative ed esplicative che non giustificano, per il periodo 2014-2015, l'inadempienza contestata ma permettono il superamento della stessa per l'anno 2016. La mancata presentazione dei bilanci per gli anni 2014 e 2015 costituisce grave inadempimento, in quanto le tariffe sono approvate sulla base dei dati di bilancio che debbono essere forniti dal gestore in conformità ai propri obblighi contrattuali. Ciò deve ritenersi costituire un pregiudizio per il buon andamento, la continuità e la qualità del servizio, nonché una ripetuta grave inadempienza ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto;
7. **Contestazione n. 16: Mancato versamento del Canone Concessorio nei termini previsti dall'art.13, comma 3, della Convenzione di Gestione; tale mancato pagamento del canone riguarda parte delle annualità 2006-2011 e totalmente le annualità 2012-2015** - Nell'Assemblea tenuta in data 13 ottobre 2016 l'Assemblea ha respinto la proposta di concludere con un nulla di fatto la procedura, anche sulla base dell'evidente persistenza dell'inadempimento del gestore in merito al pagamento degli oneri concessori relativi al periodo 2012/2015 per un importo complessivo di Euro 20.988.071 (esclusa IVA), somma a cui deve aggiungersi la somma relativa alla rivalutazione del capitale oltre agli interessi legali per Euro 721.604. È da evidenziare che il mancato pagamento degli oneri concessori ai comuni per l'utilizzo degli impianti sta provocando un grave danno a tutti gli enti locali che



costituiscono l'ATO, in quanto costretti in molti casi a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per garantire l'erogazione dei servizi ai propri cittadini, con oneri economici significativi, che ingiustificatamente gravano sulle finanze pubbliche. Il mancato pagamento delle predette somme è riconducibile, secondo quanto affermato dal legale incaricato dall'AATO5 (parere dell'Avv.to Farnetani del 11 ottobre 2016), alla fattispecie di cui all'art. 34 del Disciplinare Tecnico, in quanto costituisce ripetuta grave inadempienza ai disposti della convenzione previa diffida rimasta senza effetto;

**Richiamato** il verbale della Conferenza dei Sindaci del 13 ottobre, che deve intendersi allegato al presente atto;

**Accertato** che sussistono, per ciascuna inadempienza persistente, come innanzi illustrato, le condizioni previste dall'art. 34 della convenzione per la gestione del servizio idrico rubricato "risoluzione" e quelle previste nell'art. 34 del Disciplinare Tecnico;

**Dato atto** che a fronte di tali inadempienze, alcune di natura finanziaria, i Sindaci hanno l'obbligo, non solo a tutela degli utenti e delle Amministrazioni che rappresentano, ma anche e soprattutto a tutela dell'interesse pubblico alla corretta gestione di un servizio primario quale è quello idrico, di utilizzare tutti gli strumenti normativamente e contrattualmente attribuiti, a tutela anche delle risorse pubbliche che per legge sono chiamati a tutelare;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla risoluzione della convenzione per la gestione del servizio idrico stipulata in data 27.06.2003 (Rep. n. 7205 dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone) tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e la Società ATO5 Frosinone S.p.A. (ora divenuta ACEA ATO5 S.p.A.);

**Acquisito** il parere della S.T.O.

Prima della votazione si sono allontanati i rappresentanti dei Comuni di: Acuto, Arpino, Casalattico, Castelliri, Falvaterra, Pastena, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare.

Sulla scorta della votazione per appello nominale, che ha conseguito il seguente risultato:

Presenti e votanti = 49 Comuni pari a 397.858 abitanti

Voti favorevoli = 288.260 per n. 33 Comuni (Alatri, Alvito, Arnara, Boville Ernica, Casavieri, Cassino, Castro dei Volsci, Ceccano, Cervaro, Coreno Ausonio, Fiuggi, Frosinone, Guarcino, Monte S.G. Campano, Paliano, Picinisco, Pico, Pofi, Pontecorvo, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Serrone, Settefrati, Sora, Strangolagalli, Torre Cajetani, Vallerotonda).

Voti contrari = 109.598 per n. 16 Comuni (Anagni, Belmonte Castello, Ceprano, Esperia, Ferentino, Fontana Liri, Fontechiari, Fumone, Isola del Liri, Patrica, Piglio, Posta Fibreno, Sgurgola, Terelle, Veroli, Vico nel Lazio).

Astenuti = 0

## DELIBERA

1. accertato che permangono, seppur in parte, le inadempienze da parte del Gestore del servizio idrico ACEA ATO5 S.p.A. contestate con nota prot. n. 7, del 15/03/2016, ed in particolare le inadempienze di seguito indicate:
  - Contestazione n. 2: Cap. 30.1.1 D.T. mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri, inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  - Contestazione n. 6: Cap 1.1 mancata presentazione del Programma di Gestione delle Aree di Salvaguardia; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  - Contestazione n. 8: Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di recupero delle perdite. Tale adempimento è inoltre richiamato nella Convenzione di Gestione all'art. 6, comma 3; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  - Contestazione n. 9: Cap 1.1 mancata presentazione del Piano di rilevamento delle Utenze fognarie; inadempimento persistente dal 2003 fino ad oggi;
  - Contestazione n. 12: Cap. 13.1 mancata misura periodica (semestrale) dei volumi erogati all'utenza, a fare data dal 2003 fino ad oggi;
  - Contestazione n. 15: Cap. 29.2 mancata presentazione del bilancio del Gestore annualità 2014 redatto per centri di ricavo e di costi;
  - Contestazione n. 16: Mancato versamento del Canone Concessorio nei termini previsti dall'art.13, comma 3, della Convenzione di Gestione; tale mancato pagamento del canone riguarda parte delle annualità 2006-2011 e totalmente le annualità 2012-2015;
2. di dichiarare che le citate inadempienze, per le ragioni in premessa illustrate che si intendono qui richiamate, costituiscono un pregiudizio per il buon andamento, la continuità e la qualità del servizio, nonché una ripetuta grave inadempienza ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto;
3. di procedere alla risoluzione della Convenzione per la Gestione del servizio idrico stipulata in data 27.06.2003 (Rep. n. 7205 dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone) tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e la Società ATO5 Frosinone S.p.A. (ora divenuta ACEA ATO5 S.p.A.);
4. di dare mandato al Presidente dell'A.A.T.O. n. 5, di trasmettere il presente atto al Gestore del S.I.I.;
5. di trasmettere alla S.T.O. il presente atto per il seguito di competenza.

  
**Il Presidente**  
*Avv. Antonio Pompeo*

**PARERE TECNICO**

*Deliberazione n. 7 Conferenza dei Sindaci del 13/12/2016*

*Risoluzione della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico stipulata in data 27/06/2003, Rep. N. 7205, presentata dal Comune di Ceccano ed altri.*


Nel ribadire quanto già espresso nella proposta di delibera presentata alla Conferenza dei Sindaci del 13/10/2016 *“Vista la relazione integrativa della S.T.O. del 11/10/2016, nella quale, dal punto di vista tecnico, richiamati integralmente i contenuti della propria relazione del 07/10/2016, e valutate le integrazioni prodotte dal Gestore alle osservazioni della Consulta d'Ambito del 07/10/2016, nonché il parere aggiuntivo dell'Avv. Riccardo Farnetani in merito alla contestazione n. 16, si ritiene complessivamente, con riferimento all'art. 34 della Convenzione di Gestione, che non ricorrono le condizioni di grave inadempienza tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano”*.

Si precisa inoltre che con riferimento alla contestazione n° 16 *“mancato versamento del Canone Concessorio”* in data 11/10/2016 è stata incassata la somma di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00).

Per quanto sopra si esprime **PARERE NEGATIVO** alla proposta di deliberazione *“Risoluzione della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico, stipulata in data 27/06/2003, Rep. N. 7205, presentata dal Comune di Ceccano più altri”*.

Frosinone, lì 13/12/2016

Il Dirigente Pianificazione e Controllo  
*Ing. Umberto Bernola*



Il Dirigente Responsabile  
*Ing. Serafino Colasanti*



**ORIGINALE**